



Tribunale di Foggia

Seconda Sezione Civile

Visto il ruolo d'udienza del **19.12.2024**

rilevata la necessità di contenere gli assembramenti negli spazi comuni;

rilevata la necessità di riorganizzazione del ruolo, stante l'affidamento dello stesso solo in data 04.09.24;

letto l'art. 127ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, a decorrere dal 1° gennaio 2023 per i procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale;

ritenuto che le controversie sottoindicate rientrano tra quelle che secondo la disposizione richiamata possono essere trattate mediante scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, per cui le parti non dovranno comparire fisicamente all'udienza, ma provvederanno al deposito in via telematica di dette note scritte entro la data dell'udienza, possibilmente entro le ore 07,00 al fine di consentire alla Cancelleria la lavorazione delle stesse;

ritenuto comunque opportuno invitare sin d'ora i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c., a depositare tali note (ove possibile anche in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio appresso indicato, ovvero, salvo ostacoli, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;

ritenuto altresì opportuno, al fine di riorganizzazione del ruolo, per i restanti fascicoli di ricalendarizzare il giudizio, alla luce del carico di ruolo del sottoscritto magistrato, come sottoindicato;

DISPONE

A. per i seguenti fascicoli:

Numero Ruolo	Anno Ruolo
3235	2016
27	2017
5186	2017
3659	2018
2507	2019
3300	2021
3564	2021
924	2022
2084	2022
2901	2022
283	2023
2628	2023
3296	2023
90	2024
535	2024
1538	2024
1569	2024
2812	2024
4421	2024
4597	2024

- che l'udienza già fissata per il giorno sopra indicato sia sostituita dallo scambio di note scritte;



- **assegna** alle parti termine perentorio sino alla medesima data per il deposito telematico delle predette note scritte, possibilmente entro le ore 7:00;
- **invita** comunque i difensori, in un'ottica di leale collaborazione ex art. 88 c.p.c. e salvo ostacoli, a depositare le note (ove possibile in forma congiunta) prima del decorso del termine perentorio indicato, almeno tre giorni prima dell'udienza già fissata;
- **avverte** che:
 1. ai sensi dell'art. 127ter, IV co. c.p.c., «*Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo*»;
 2. ai sensi dell'art. 127ter, V co. c.p.c., «*Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti*».

B. per i seguenti fascioli, dispone invece i seguenti rinvii:

- **RG n. 2392-1/2022 all'udienza del 08.05.25, ore 9 e ss.**

Manda alla cancelleria di darne avviso alle parti costituite in tutti i fascicoli, con annotazione “trattazione scritta” ove disposta, e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Li 08/12/2024

Il Giudice
(dott. Luca Mercuri)

